

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 GENNAIO 1973

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati » (628-Urgenza):

PRESIDENTE	Pag. 35, 36, 38 e <i>passim</i>
BRANCA	36, 37, 39
DE MATTEIS	36
GERMANO	38
MODICA	37, 38, 39 e <i>passim</i>
MURMURA, relatore alla Commissione	35, 36, 37 e <i>passim</i>
SARTI, sottosegretario di Stato per l'interno	39 40, 41

La seduta ha inizio alle ore 19,35.

DE MATTEIS, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati » (628-Urgenza)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati ».

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, relatore alla Commissione. La scadenza al 31 dicembre 1972 della erogazione delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati, tra i quali sono compresi i nostri connazionali profughi dai Paesi africani, ha determinato, da parte del Governo, la presentazione del disegno di legge.

ge n. 628 al quale l'Assemblea ha concesso, all'unanimità, l'urgenza. Con questo disegno di legge, che il Presidente del Senato ha assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante, si intende operare una proroga pura e semplice della normativa fissata dal decreto-legge n. 622 del 1970, e ulteriormente migliorato dalla legge n. 568 del 1971, richiamando, però, nel contempo, e recependo integralmente quelle che sono le norme derivanti dalla introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto delle Regioni. Infatti si è stabilito di conservare alla competenza del potere centrale, come del resto fu stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 9, i contributi di prima assistenza (e così è sancito all'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame), cioè l'indennità di sistemazione da concedersi a coloro che lasciano le cosiddette comunità protette. Tali comunità sono nuove istituzioni, introdotte dall'articolo 19 della legge di conversione del decreto-legge cui ho fatto cenno, in sostituzione dei centri di raccolta dei profughi, nelle quali oggi si trovano meno di duemila persone.

La competenza, invece, di tutta la materia attinente alla assistenza ordinaria è affidata alle Regioni a statuto ordinario, così come, del resto, è stabilito nel predetto decreto presidenziale n. 9 del 1972.

Ritengo di dover raccomandare l'approvazione del disegno di legge così come è stato presentato dal Governo, sia perchè vengono rispettate in maniera precisa le competenze delle Regioni, a norma del decreto del Presidente della Repubblica su ricordato, sia perchè le Regioni, come risulta dalla tabella 8 del Ministero dell'interno, della quale, poi, sarà opportuno prendere visione, prevedono ampiamente tutte le necessità di questi nostri connazionali.

Colgo, comunque, l'occasione per formulare il voto che i nostri connazionali possano un giorno non troppo lontano essere inseriti, con tutti i loro diritti e con tutti i loro doveri, nella comunità nazionale senza bisogno di queste forme assistenziali che, purtroppo, non rappresentano un *optimum* neanche a livelli più alti.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A N C A . Io non ricordo con esattezza la legge n. 568 del 1971, ma in questo testo al nostro esame leggo all'articolo 2, secondo comma, che la corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente è considerata intervento di prima necessità; ciò sta a significare che è considerata tale da questo disegno di legge, ma non dalla legge precedente.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Erano previste due possibilità: la concessione pura e semplice dell'indennità di prima sistemazione, oppure il ricovero nei campi per profughi, poi chiamati « comunità protette ». Nel secondo caso, al termine del periodo di ricovero, veniva concessa anche una indennità di prima sistemazione.

B R A N C A . Ma se queste persone sono state ricoverate in una comunità protetta, proprio in questo ricovero consiste la prima sistemazione. L'indennità di prima sistemazione deve essere prevista in alternativa.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. No, viene concessa al termine del periodo di ricovero nella comunità. La normativa dell'articolo 2 è stata stabilita per determinare la competenza del potere centrale alla erogazione di questa indennità che è sempre la prima e l'unica per i beneficiari.

D E M A T T E I S . La novità introdotta dal provvedimento è l'estensione della indennità di prima sistemazione ai ricoverati nelle case di riposo di Pigna, di Bari e nel cronicario di Padriciano in Trieste.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Le suddette case di riposo e il cronicario rientrano già nella competenza delle Regioni per l'assistenza ordinaria: il provvedimento stabilisce soltanto che a coloro i quali usciranno da questi e altri centri di raccolta o complessi, oggi considerati co-

1^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1973)

munità protette, l'indennità di prima sistemazione deve essere erogata secondo la normativa precedente, ma a carico del bilancio centrale e non del bilancio regionale, partendo dal principio che tale indennità non costituisce assistenza continuativa e generica, ma un fatto eccezionale e, come tale, anche in virtù del decreto di trasferimento delle funzioni, compete al potere centrale, non a quello locale.

B R A N C A . Io dico, però, che, per esempio, se i ricoverati escono dalla comunità dopo dieci anni, l'indennità che viene loro assegnata non può essere considerata come un intervento di prima necessità.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. A prescindere dal fatto che le provvidenze assistenziali vengono prorogate soltanto per cinque anni, bisognerebbe con un'altra norma di legge — e su questo quando si discusse nella passata legislatura nessuno fu d'accordo — stabilire un termine perentorio entro il quale le comunità protette cessino di funzionare, ma questi profughi non possono rimanere senza assistenza, senza aiuto.

B R A N C A . Io non sto dicendo che dovranno rimanere senza assistenza, dico soltanto che tale assistenza deve essere considerata di seconda, di terza necessità o come altro si vuole, ma non di prima necessità; io cioè non sono d'accordo sulla espressione, sulla formulazione, che considero pericolosa perchè crea un precedente e porta conseguenze nel seno di questo provvedimento e nel seno di altre leggi. D'altra parte lo stesso articolo 2 del disegno di legge, al secondo comma, esplicitamente riconosce che non è di prima necessità perchè dice: « è considerata di prima necessità ».

M O D I C A . Vorrei dire che tra il momento in cui fu votata la legge di partenza per l'erogazione di queste provvidenze e il momento attuale vi è stato il fatto nuovo del passaggio dei poteri amministrativi e legislativi alle Regioni. Ora, nel decreto delegato per il trasferimento dei poteri è stata

introdotta una distinzione, peraltro criticata e respinta dalle forze regionalistiche, tra interventi di prima necessità riservati al Governo e interventi successivi affidati invece all'autonomia delle Regioni. I motivi di tale distinzione possono essere comprensibili, ad esempio, di fronte all'emergenza dell'arrivo in massa dei profughi dalla Libia; in casi del genere, infatti, non può che essere lo Stato a sopperire alle prime necessità, anche per una garanzia nei confronti dei cittadini interessati e delle Regioni. Il difetto sta, però, nel fatto che non è ben definito cosa si deve intendere per prima necessità, tanto è vero che oggi si sente il bisogno, nel provvedimento che discutiamo, di interpretare alcuni di questi interventi assistenziali appunto come interventi di prima necessità, così da farli rientrare nelle competenze dello Stato. Tra l'altro si sente questo bisogno proprio perchè si vuole sciogliere formalmente una contraddizione, che però sostanzialmente rimane, tra la natura di questi interventi previsti all'articolo 2 come indennità di sistemazione e l'affermazione che sono interventi di prima necessità. La contraddizione è in termini, perchè l'erogazione delle indennità di sistemazione è un fatto successivo che avviene a notevole distanza di tempo dal vero e proprio intervento assistenziale di prima necessità, e cioè dalla erogazione di 500 mila lire e dal ricovero temporaneo in una comunità.

A questo punto sarebbe opportuno, prima di mettere mano al provvedimento in titolo, riesaminare la legge di partenza per vedere che cosa in quel testo si intendeva per intervento di prima necessità e che cosa, invece, per intervento successivo. Questo sarebbe un modo, secondo me, molto più serio di tutelare l'economia delle Regioni di quanto non venga fatto qui, a parole, nel secondo comma dell'articolo 1 che, mi si consenta l'espressione, è « acqua fresca », perchè non fa altro che proclamare un principio sancito nella Costituzione e ripetuto, poi, nel decreto delegato del 15 gennaio 1972, n. 9. Evidentemente chi ha steso il testo ha sentito il bisogno di produrre questa precisazione di fronte alla preoccupazione che il provvedimento potesse appa-

1^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1973)

rire come un'ulteriore sottrazione di competenze alle Regioni. Tale preoccupazione, però, potrebbe essere fugata, come ho già detto, soltanto tramite un riesame della legge di partenza per identificare quali sono gli interventi di prima necessità che vanno riservati allo Stato — precisando poi che la proroga si riferisce esclusivamente a questi interventi — e quali, invece, sono gli interventi successivi. Dobbiamo, cioè, entrare nel merito della distinzione, per evitare tutta una serie di interpretazioni che potrebbero essere fonte di controversie, di contrapposizione di poteri e, probabilmente, di difficoltà negli interventi: tutte cose che, poi, finirebbero per danneggiare quei cittadini che dovrebbero essere assistiti e che avrebbero tardi quello di cui necessitano immediatamente.

La nostra richiesta, quindi, è di procedere ad una breve verifica e ad una identificazione più esatta, pertanto a una ristrutturazione della legge effettivamente conforme al decreto delegato che noi criticiamo, ma che tuttavia esiste; perciò atteniamoci a quello, non creiamo norme che consentano la possibilità di una interpretazione tale da poter portare a un'ulteriore restrizione, rispetto a quella già sanzionata dal decreto delegato del 1972.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola ad altri, vorrei comprendere la portata della proposta del senatore Modica, in quanto se egli ne fa una *conditio sine qua non*, allora è inutile procedere questa sera perchè dobbiamo far raccogliere elementi da parte di chi si è occupato del problema; sul momento, tali elementi non possiamo averli a disposizione.

G E R M A N O . Vorrei porre un altro quesito al relatore. Il secondo comma dell'articolo 1 recita: « Le Regioni a statuto ordinario disciplinano, nella loro autonomia, gli interventi, eccetera ». Noi abbiamo visto, nelle ultime sedute della nostra Commissione, modificare un articolo della legge delega per la riforma della pubblica Amministrazione, allo scopo di dare alle Regioni a statuto speciale tutti i poteri che hanno le

Regioni a statuto ordinario. Qui perciò ne deriva una omissione, oppure bisognerà prevedere un'altra legge per contemplare le Regioni a statuto speciale.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Il senatore Modica è di solito un attento lettore delle leggi e dei vari disegni di legge. Se avesse mantenuto questa sua abitudine anche oggi, non avrebbe fatto l'osservazione che ha mosso. Infatti l'articolo 1 del decreto originario, non modificato nè dalla legge di conversione, nè dalla successiva legge del 1971, chiarisce la portata dell'indennità di sistemazione. Cioè si tratta di una indennità che viene concessa *pro capite, una tantum*, di 500.000 lire a ciascun rimpatriato dai territori stranieri e all'articolo 2 si stabilisce che questa stessa indennità di sistemazione viene erogata al momento in cui quelle persone escono dai campi di concentrazione e dai centri di raccolta profughi.

M O D I C A . Però nel termine di 15 giorni!

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. L'importante è sapere che cosa è la indennità di sistemazione; questo lei ha chiesto e questo io le dico. Per quanto riguarda il termine, non è che questo venga modificato; ripeto che si tratta effettivamente di una indennità di prima sistemazione, perchè serve al momento in cui questi connazionali si immettono, senza alcun tipo di assistenza, nella vita civile.

M O D I C A . Prevediamo, forse, altre guerre nel prossimo quinquennio?

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Non le prevediamo, perchè noi apparteniamo a un patto difensivo, non ad un patto aggressivo, almeno fino a prova contraria e le guerre le fanno gli altri, non noi.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Germano, vorrei ricordare che non possiamo provvedere con legge ordinaria per quelle Regioni il cui statuto speciale è stato approvato con legge costituzionale,

1^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1973)

a parte la regione Friuli-Venezia Giulia che rientra in questo provvedimento.

B R A N C A . Cioè la preoccupazione del senatore Germano non sarebbe fondata in quanto si tratta di Regioni a statuto speciale; ma allora perchè non eliminiamo completamente questo secondo comma dell'articolo 1?

S A R T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. C'è la questione relativa alla regione Friuli-Venezia Giulia che non ha ancora emanato una disciplina legislativa delle funzioni assistenziali, simile a quella spettante alle Regioni a statuto speciale.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. La competenza successiva permane alle Regioni; l'importante è non far nascere alcuni pascoli abusivi del potere centrale. Comunque il relatore è favorevole alla soppressione delle tre parole « a statuto ordinario ».

B R A N C A . Va bene, ma questo non risolve il problema che ho posto io.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Mi permetta di chiarire; l'articolo 1 del decreto delegato dice: « Ai profughi e ai loro familiari costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale, compete una indennità di sistemazione di lire 500.000 *pro capite* ».

B R A N C A . Allora questi non ci rientrano perchè già si sono fatti prima il periodo di ricovero.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Ma quello è l'articolo 2 del disegno di legge che stiamo discutendo: per coloro i quali sono nelle comunità protette, la concessione dell'indennità è prevista dall'articolo 2, ma questo non blocca niente, tanto è vero che se adesso dovessero arrivare altri profughi da altri Stati, c'è già una disposizione legislativa pronta, senza dover fare ricorso ad una nuova legge *ad hoc*.

B R A N C A . Quando rientrano in Italia questi profughi si trovano di fronte ad una scelta: o entrate nelle comunità e non vi diamo niente, oppure vi diamo una indennità di sistemazione. Se al momento di entrare in Patria prendono una indennità di sistemazione, questa è di prima necessità perchè sostitutiva del ricovero. Quindi se un profugo viene ricoverato e dopo quattro anni, ad esempio, esce, l'indennità non è più di prima necessità, perchè questa è rappresentata dal ricovero.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Consideriamo il caso del vecchio, della persona infelice che non abbia possibilità di inserimento nella vita civile: che cosa può fare questa persona?

B R A N C A . Ma io sono d'accordo che si deve aiutare questa gente, ma non possiamo chiamare di prima necessità questa indennità perchè non lo è!

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Infatti all'articolo 2, secondo comma, si dà una interpretazione del termine di prima necessità affermando: « La corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente è considerata intervento di prima necessità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 ».

P R E S I D E N T E . Io credo che le difficoltà finora prospettate potrebbero essere superate formulando il secondo comma dell'articolo 1 nel seguente modo: « Le Regioni disciplinano, nella loro autonomia, gli interventi successivi alla prima assistenza ». Il relatore è d'accordo su questa formulazione?

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole.

M O D I C A . Vorrei un chiarimento dal relatore. Nella legge di partenza, cioè il decreto legislativo del 1970, si dice che la durata di questi centri di raccolta non deve superare i tre mesi: « Entro tre mesi dal-

1^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1973)

l'entrata in vigore della legge il Ministro dell'interno provvederà alla chiusura dei centri di raccolta ».

Ora io vorrei rendermi esattamente conto della portata del disegno di legge che stiamo discutendo perchè vogliamo prorogare per cinque anni un provvedimento che aveva un valore di emergenza, di fronte alla situazione creata dai profughi della Libia. Perchè si propone questa proroga? Ci sono forse ancora forme di assistenza integrativa — previste da questa stessa legge — che dobbiamo dare a questi profughi, oppure proponiamo la proroga perchè prevediamo altri avvenimenti del genere? Se si dovesse verificare questo secondo caso, allora si provvederà in quel momento. Pertanto io non posso prendere in considerazione l'ipotesi di nuove masse di profughi di guerra, nè, tanto meno, di nuove masse di rimpatriati per eventi simili a quelli che hanno portato in Italia i profughi dalla Libia. Se questo dolorosamente si verificherà, allora interverremo con la necessaria tempestività, ma soltanto in quel momento. Quindi, perchè dobbiamo prorogare di cinque anni questa legge quando sappiamo che tutto ciò che è di prima necessità è di competenza delle Regioni? Perchè cinque anni? Quali sono i provvedimenti che intendiamo erogare? Quali forme di assistenza dobbiamo attuare nei confronti non dei nuovi profughi — che non ci sono — ma dei vecchi? Che cosa dobbiamo ancora dare che sia di prima necessità? Questo è il problema che noi solleviamo. Giustamente il senatore Branca ha chiarito che la indennità di sistemazione è collegata, nell'impostazione dell'articolo 1 della legge, alla prima necessità per quelli che l'hanno ricevuta immediatamente; ma non è più intervento di prima necessità nell'ipotesi — che è quella reale — che ci siano ancora oggi — nonostante la norma che imponeva al Ministero dell'interno di chiudere entro tre mesi — questi centri dopo oltre due anni. Aggiungo che il problema degli anziani, cui ha accennato il relatore, è risolto dalla legge istitutiva in senso alternativo, perchè quelli che hanno superato il 65° anno o che siano inabili a proficuo lavoro possono ottenere,

ove ne facciano richiesta, in luogo dell'indennità di sistemazione, l'ospitalità in idonei istituti con rette a carico del Ministero. In questo caso è evidente che il ricovero prolungato oltre i 45 giorni è un intervento che sostituisce l'indennità di sistemazione per quelle persone che, anche con tale indennità, per ragioni di età o per motivi di salute non sarebbero in condizione di inserirsi in un'attività lavorativa.

Quindi è chiaro che il concetto di intervento immediato è legato al fatto che si presenta ad un dato momento questa massa di persone che debbono essere urgentemente assistite. Tutto ciò che segue questo fatto è competenza delle Regioni. E io aggiungo: è competenza delle Regioni a statuto ordinario, senza potere escludere che per quelle a statuto speciale le competenze vadano oltre, perchè il principio limitativo che riserva allo Stato gli interventi di prima necessità vale solo nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, non di quelle a statuto speciale le quali, per ipotesi, potrebbero anche avere il diritto di intervenire per le prime necessità, senza essere in ciò limitate dalla norma contenuta nel decreto delegato del gennaio 1972.

M U R M U R A, *relatore alla Commissione*. Vale solo per le Regioni a statuto ordinario.

M O D I C A. Appunto dicevo che quelle a statuto speciale potrebbero avere poteri maggiori.

S A R T I, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Conviene lasciare il riferimento alle Regioni a statuto ordinario.

M O D I C A. Ho proposto anzi che si dia un'altra struttura alla legge, che chiarisca quali sono gli interventi che debbono essere prorogati e perchè debbono essere prorogati.

Quali sono, infatti, gli interventi di prima necessità? Sono quelli avvenuti nel 1970, quando si è presentata la questione dei profughi. Quali sono gli ulteriori interventi?

1^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1973)

S A R T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. A titolo di chiarimento debbo dire che c'è la previsione di un prossimo riflusso in madre-patria di gruppi di connazionali attualmente residenti in Eritrea, Somalia, Uganda e Zambia.

M O D I C A . Quando si verificherà questo fatto lo esamineremo.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. I 45 giorni previsti dal decreto-legge del 1970 sono stati prorogati *sine die* dall'articolo 19 della legge del 1971, che contiene norme integrative e modificative del decreto-legge e della legge di conversione. Infatti, non solo è stata stabilita la modifica della denominazione, ma non è stato determinato nessun termine entro il quale le stesse provvidenze dovevano andare soppresse.

Il collegamento alle Regioni non è un atto di volontà, come generalmente si afferma; ma è legato alla eccezionalità del fatto e anzi alla circostanza che, concedendo l'indennità di prima sistemazione a coloro che escono dalle comunità protette, si viene a limitare la possibilità finanziaria degli organismi regionali là dove si trovano questi centri di raccolta e si verifica questa espulsione autonoma di persone. Non s'intende favorire, ma in termini assistenziali, economici, finanziari s'intende aiutare gli organismi regionali che dovranno sborsare la somma prevista.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le provvidenze assistenziali di competenza dello Stato in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 otto-

bre 1970, n. 744, e con la legge 25 luglio 1971, n. 568, e scadenti il 31 dicembre 1972, sono prorogate per un quinquennio con effetto dal 1° gennaio 1973.

Le Regioni a statuto ordinario disciplinano, nella loro autonomia, gli interventi successivi alla prima assistenza, ai sensi dell'articolo 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Germano un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole « a statuto ordinario », nonchè le altre « ai sensi dell'articolo 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 ». Io proporrei di formulare il comma così: « Le Regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano gli interventi integrativi in materia ». Poichè nessuno fa obiezioni su tale formulazione del secondo comma, la metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

L'indennità di sistemazione, spettante ai profughi di guerra ed ai rimpatriati ad essi assimilati che si dimettono dalle comunità protette ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1971, n. 568, è estesa agli appartenenti alle predette categorie ricoverati nelle case di riposo di Pigna e di Bari e nel cronicario di Padriciano in Trieste che si dimettono dai detti complessi.

La corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente è considerata intervento di prima necessità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

M O D I C A . Qui si dice che il provvedimento è esteso alle persone ricoverate nel-

1^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1973)

le case di riposo di Pigna e di Bari e nel cronicario di Padriciano in Trieste che si dimettono dai detti complessi. Si dovrebbe intendere, a mio avviso, che ci riferiamo a casi di persone che rientrano in quella condizione di inabilità al lavoro.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Questo è il requisito ai sensi dell'articolo 19.

M O D I C A . La legge precedente, però, prevedeva che in questi casi l'assistenza ricevuta fosse sostitutiva dell'indennità.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Questo non è esatto, perchè il ricordato articolo 19 dice il contrario e cioè: « L'indennità di sistemazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge sarà corrisposta all'atto della dimissione dalla comunità protetta ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO